

**Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana:
Tabella n. 2 contenente l'elenco delle "Sostanze medicinali" di cui le farmacie
debbono essere provviste obbligatoriamente**

(Art.123, lett. a del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (TULS) approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265; art. 34 del Regolamento per il Servizio Farmaceutico approvato con R.D. 30 settembre 1938, n. 1706).

➤ Con il D.M. del 17 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno – Suppl. Ordinario. n. 27, il Ministero della Salute ha disposto la revisione della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana.

➤ Il decreto ha modificato anche la Tabella n. 2 contenente l'elenco delle "Sostanze medicinali" di cui le farmacie debbono essere provviste obbligatoriamente, eliminando alcune sostanze prima previste come obbligatorie, inserendone delle nuove ovvero modificandole in sostanza o dispositivo medico ovvero in sostanza e/o prodotto medicinale.

➤ In particolare, si ricorda che le farmacie sono obbligate, ai sensi degli artt.123 del R.D. n. 1265/1934 e 34 del R.D. n. 1706/1938, ad essere provviste dei medicinali indicati nella citata tabella nei quantitativi ritenuti sufficienti al regolare espletamento del loro servizio e nelle forme e nei dosaggi rispondenti alle abituali esigenze terapeutiche, nonché nei confezionamenti più idonei alla loro conservazione ed al loro pratico impiego. Per le basi e gli acidi liberi, l'obbligo è soddisfatto anche con la detenzione di un loro sale.

➤ Si evidenziano in giallo le principali modifiche della Tabella n. 2:

Le farmacie sono obbligate ad essere provviste dei medicinali indicati nella presente tabella nei quantitativi ritenuti sufficienti al regolare espletamento del loro servizio e nelle forme – salvo diverse specificazioni nell'elenco – e nei dosaggi rispondenti alle abituali esigenze terapeutiche, nonché nei confezionamenti più idonei alla loro conservazione ed al loro pratico impiego. Per le basi e gli acidi liberi, l'obbligo è soddisfatto anche con la detenzione di un loro sale.

Nella presente tabella viene riportato:

- in carattere "retto" quanto deve essere tenuto in farmacia come sostanza o dispositivo medico;
- in carattere "corsivo" quanto deve essere tenuto in farmacia come sostanza e/o come prodotto medicinale

VECCHIA VERSIONE	NUOVA VERSIONE
<i>Ace-inibitori¹</i>	<i>Ace-inibitori¹</i>
<i>Acetazolamide</i>	<i>Acetazolamide</i>
<i>Acetilcisteina</i>	<i>Acetilcisteina</i>
<i>Acido acetilsalicilico</i>	<i>Acido acetilsalicilico</i>
<i>Acido tranexamico</i>	<i>Acido tranexamico</i>

¹ Una del gruppo

Acqua depurata	Acqua depurata
Acqua sterile per preparazioni iniettabili	Acqua sterile per preparazioni iniettabili
Adrenalina p.i.	Adrenalina p.i.
Aminofillina (teofillina-etilendiammina) p.i.	Aminofillina (teofillina-etilendiammina) p.i.
Amiodarone	Amiodarone
	Amminoglicosidici¹
Ampicillina	Ampicillina
Antagonisti beta-adrenergici ¹	Antagonisti beta-adrenergici ¹
Anticoagulanti cumarolici ¹	Anticoagulanti cumarolici ¹
Antinfiammatori derivati dell'acido acetico ¹	Antinfiammatori derivati dell'acido acetico ¹
Antinfiammatori derivati dell'acido propionico ¹	Antinfiammatori derivati dell'acido propionico ¹
Antistaminici antiH1 orali e p.i. ¹	Antistaminici antiH1 orali e p.i. ¹
Antistaminici antiH2 ¹	Antistaminici antiH2 ¹
Antiulcera inibitori della pompa acida ¹	Antiulcera inibitori della pompa acida ¹
Benzodiazepine orali ¹	Benzodiazepine orali ¹
Calcio antagonisti diidropiridinici ¹	Calcio antagonisti diidropiridinici ¹
Calcio antagonisti fenilalchilamminici ¹	Calcio antagonisti fenilalchilamminici ¹
Carbamazepina	Carbamazepina
Carbone attivato	Carbone attivato
Cefalosporine orali e p.i. ¹	Cefalosporine orali e p.i. ¹
Chinolonici orali ¹	Chinolonici orali ¹
Codeina fosfato	Codeina fosfato
Contraccettivi sistemici ormonali ¹	Contraccettivi sistemici ormonali ¹
Cortisonici orali e p.i. ¹	Cortisonici orali e p.i. ¹
Diazepam p.i.	Diazepam p.i.
Digossina	Digossina
Eparinici p.i. ¹	Eparinici p.i. ¹
Eritromicina o altro macrolide	Eritromicina o altro macrolide
Esteri nitrici per via sublinguale ¹	Esteri nitrici per via sublinguale ¹
Estradiolo	Estradiolo
Etanolo 96 per cento	Etanolo 96 per cento
Fenitoina	Fenitoina
Fenobarbital orale e p.i.	Fenobarbital orale e p.i.
Fentanil transdermico	Fentanil transdermico
Flumazenil	Flumazenil
Furosemide orale e p.i.	Furosemide orale e p.i.
Garza idrofila di cotone sterile per medicazione	Garza idrofila di cotone sterile per medicazione
Gentamicina	Gentamicina
Glucagone	Glucagone
Glucosio infusione endovenosa ²	Glucosio infusione endovenosa ²
Idroclorotiazide o altro diuretico tiazidico	Idroclorotiazide o altro diuretico tiazidico
Idrogeno perossido soluzione 3 per cento	Idrogeno perossido soluzione 3 per cento
Immunoglobuline umane antitetaniche	Immunoglobuline umane antitetaniche
Insulina ad azione rapida p.i.¹	Insulina umana p.i.¹
Iodio	Iodio
Ipecacuana sciroppo emetico	Ipecacuana sciroppo emetico
Ipoglicemizzante orale ¹	Ipoglicemizzante orale ¹
Litio carbonato	Litio carbonato
Magnesio idrossido + Alluminio ossido idrato	Magnesio idrossido + Alluminio ossido idrato
Magnesio solfato	Magnesio solfato
Metoclopramide p.i.	Metoclopramide p.i.
Morfina p.i., soluzione orale e solido orale	Morfina p.i., soluzione orale e solido orale
Naloxone	Naloxone

² Con idoneo dispositivo per infusione venosa

	<i>Nifedipina soluzione orale</i>
Ossigeno	Ossigeno
<i>Oxicam derivati¹</i>	<i>Oxicam derivati¹</i>
<i>Paracetamolo</i>	<i>Paracetamolo</i>
<i>Penicilline orali e p.i.¹</i>	<i>Penicilline orali e p.i.¹</i>
Potassio ioduro	Potassio ioduro
<i>Pralidossima metilsolfato p.i.</i>	<i>Pralidossima metilsolfato p.i.</i>
<i>Progesterone p.i.</i>	<i>Progesterone p.i.</i>
<i>Salbutamolo aerosol</i>	<i>Salbutamolo aerosol</i>
<i>Scopolamina butilbromuro p.i.</i>	<i>Scopolamina butilbromuro p.i.</i>
<i>Sierimmune antivipera³</i>	<i>Sierimmune antivipera³</i>
<i>Simeticone</i>	<i>Simeticone</i>
Sodio bicarbonato	Sodio bicarbonato
Sodio citrato	Sodio citrato
Sodio cloruro	Sodio cloruro
<i>Sodio cloruro soluzione isotonica p.i.²</i>	<i>Sodio cloruro soluzione isotonica p.i.²</i>
<i>Sulfametoxazolo + trimetoprim (Co-trimossazolo)</i>	<i>Sulfametoxazolo + trimetoprim (Co-trimossazolo)</i>
<i>Tetracicline¹</i>	<i>Tetracicline¹</i>
Tramadolo	Tramadolo
<i>Vaccino tetanico¹</i>	<i>Vaccino tetanico¹</i>
<i>Vitamina K</i>	<i>Vitamina K</i>

Nota. Le farmacie ospedaliere saranno provviste inoltre dei medicinali necessari a soddisfare le più comuni specifiche esigenze terapeutiche delle strutture. In caso di carenza nel circuito distributivo delle sostanze o dei medicinali inseriti nel presente elenco, l'impossibilità di assolvere al previsto obbligo è documentata dal possesso di un documento giustificativo – cartaceo o elettronico – che attesti lo stato di indisponibilità

* * *

NOTA BENE: **Ossigeno** e **Tramadolo** nella vecchia versione della Tabella n. 2 erano dispositivi medici (“retto”), mentre nella nuova versione sono prodotti medicinali (“corsivo”)

³ L'obbligo è limitato ai Servizi di farmacia di Ospedali con Centro antiveleni

Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana:
Tabella n. 4 Elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a
presentazione di ricetta medica

(Art. 124, lettera a del TULS modificato con Legge 7 novembre 1942, n. 1528, Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche, art. 88 del Decreto legislativo 24 aprile 2006 n.219 e successive modifiche e integrazioni, Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193).

➤ Con il D.M. del 17 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno – Suppl. Ordinario. n. 27, il Ministero della Salute ha disposto la revisione della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana.

➤ Si evidenziano in giallo le principali modifiche della Tabella n. 4

VECCHIA VERSIONE	NUOVA VERSIONE
1) Preparazioni di barbiturici in associazione ad altri principi attivi, ad eccezione di quelle preparazioni ad azione antalgica che contengono quantità di barbiturici, per dose unitaria, tali da aver giustificato la loro esenzione dall'obbligo di ricetta in sede di AIC delle preparazioni stesse come medicinale industriale.	1) Preparazioni di barbiturici in associazione ad altri principi attivi, ad eccezione di quelle preparazioni ad azione antalgica che contengono quantità di barbiturici, per dose unitaria, tali da aver giustificato la loro esenzione dall'obbligo di ricetta in sede di AIC delle preparazioni stesse come medicinale industriale.
2) Tranquillanti, ansiolitici e derivati pirazolopirimidinici, neurolettici, salvo quelli previsti nella Tabella N. 5.	2) Tranquillanti, ansiolitici e derivati pirazolopirimidinici, neurolettici, salvo quelli previsti nella Tabella N. 5
3) Antidepressivi salvo quelli previsti nella Tabella N. 5.	3) Antidepressivi salvo quelli previsti nella Tabella N. 5.
4) Antiepilettici non barbiturici.	4) Antiepilettici non barbiturici.
5) Preparazioni di ipnotici non barbiturici in associazione ad altri principi attivi, ad eccezione di quelle preparazioni ad indicazione antalgica che contengono quantità di ipnotico non barbiturico, per dose unitaria, tali da aver giustificato la loro esenzione dall'obbligo di ricetta in sede AIC delle preparazioni stesse come medicinale industriale.	5) Preparazioni di ipnotici non barbiturici in associazione ad altri principi attivi, ad eccezione di quelle preparazioni ad indicazione antalgica che contengono quantità di ipnotico non barbiturico, per dose unitaria, tali da aver giustificato la loro esenzione dall'obbligo di ricetta in sede AIC delle preparazioni stesse come medicinale industriale.
6) Antispastici, anticolinergici, miorilassanti ad azione centrale e procinetici a eccezione del punto 12 della Tabella 5.	6) Antispastici, anticolinergici, miorilassanti ad azione centrale e procinetici a eccezione del punto 12 della Tabella 5.
7) Antiulcera peptica (antagonisti dei recettori H2, inibitori della pompa acida, ecc.).	7) Antiulcera peptica (antagonisti dei recettori H2, inibitori della pompa acida, ecc.).
8) Cardiovascolari (cardiotonici, antianginosi, anti-aritmici, betabloccanti, ecc.).	8) Cardiovascolari (cardiotonici, antianginosi, anti-aritmici, betabloccanti, ecc.).
9) Diuretici, antipertensivi, preparazioni per applicazione cutanea contenenti minoxidil in concentrazione superiore al 2 per cento.	9) Diuretici, antipertensivi, preparazioni per applicazione cutanea contenenti minoxidil in concentrazione superiore al 2 5 per cento.

10) Vasoattivi.	10) Vasoattivi.
11) Uricosurici e antigottosi.	11) Uricosurici e antigottosi.
12) Antimicrobici (sulfamidici, antibiotici, antifungini), antivirali.	12) Antimicrobici (sulfamidici, antibiotici, antifungini), antivirali.
13) Ormoni sintetici ed estrattivi, medicinali ad azione ormonica.	13) Ormoni sintetici ed estrattivi, medicinali ad azione ormonica, ad eccezione della melatonina in quantità inferiore a 2 mg per dose.
14) Tutti i medicinali contenenti estrogeni, progestinici, soli ed associati, aventi come esclusiva indicazione la prevenzione del concepimento.	14) Tutti i medicinali contenenti estrogeni, progestinici, soli ed associati, aventi come esclusiva indicazione la prevenzione del concepimento.
15) Antiparkinsoniani.	15) Antiparkinsoniani.
16) Anticoagulanti ed emocoagulanti, escluse le preparazioni per applicazione cutanea.	16) Anticoagulanti ed emocoagulanti, escluse le preparazioni per applicazione cutanea.
17) Antistaminici escluse le preparazioni per applicazione cutanea.	17) Antistaminici escluse le preparazioni per applicazione cutanea.
18) Ipoglicemizzanti e iperglicemizzanti.	18) Ipoglicemizzanti e iperglicemizzanti.
19) Analgesici non stupefacenti, antinfiammatori, antireumatici, ad eccezione delle preparazioni previste ai punti 1) e 5) della presente tabella e di quelle per applicazione cutanea.	19) Analgesici non stupefacenti, antinfiammatori, antireumatici, ad eccezione delle preparazioni previste ai punti 1) e 5) della presente tabella e di quelle per applicazione cutanea.
20) Ipolipidemizzanti, ipocolesterolemizzanti.	20) Ipolipidemizzanti, ipocolesterolemizzanti.
21) Medicinali a base di vitamine, quando siano presentati in dosi tali da poter determinare danni da ipervitaminosi.	21) Medicinali a base di vitamine, quando siano presentati in dosi tali da poter determinare danni da ipervitaminosi.
22) Preparati per la tosse ad azione centrale, salvo quanto previsto dal punto 30) della presente tabella.	22) Preparati per la tosse ad azione centrale, salvo quanto previsto dal punto 30) della presente tabella.
23) Preparazioni per uso diverso da quello iniettabile, contenuti destropopossifene in associazione con altri principi attivi.	23) Medicinali contenenti sostanze attive psicotrope incluse nella tabella dei medicinali, Sezione E, per i quali la ripetibilità della vendita è consentita per un periodo non superiore ai 30 giorni e complessivamente non più di 3 volte.
24) Antiemetici ed antinausea, esclusi i preparati a base di dimenidrinato.	24) Antiemetici ed antinausea, esclusi i preparati a base di dimenidrinato.
25) Antidoti ad azione specifica, ad eccezione del naloxone iniettabile.	25) Antidoti ad azione specifica, ad eccezione del naloxone iniettabile.
26) Vaccini semplici o misti, preventivi e curativi, escluso il punto 11) della Tabella N. 5.	26) Vaccini semplici o misti, preventivi e curativi, escluso il punto 11) della Tabella N. 5.
27) Sieri preventivi e curativi.	27) Sieri preventivi e curativi.
28) Antiprotozoari e antielmintici.	28) Antiprotozoari e antielmintici.
29) Tutti i medicinali per uso parenterale (intramuscolare, endovenoso, ecc.) ad eccezione dell'acqua sterile per preparazioni iniettabili e di sodio cloruro soluzione 0,9 per cento (soluzione fisiologica).	29) Tutti i medicinali per uso parenterale (intramuscolare, endovenoso, ecc.) ad eccezione dell'acqua sterile per preparazioni iniettabili e di sodio cloruro soluzione 0,9 per cento (soluzione fisiologica).
30) Composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti acetildiidrocodeina, codeina,	30) Composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti acetildiidrocodeina, codeina,

<p>diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, inferiore all'1 per cento p/V (peso/Volume) della soluzione multidose. Composizioni per somministrazione rettale contenenti acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 20 mg per unità di somministrazione.</p>	<p>diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, inferiore all'1 per cento p/V (peso/Volume) della soluzione multidose. Composizioni per somministrazione rettale contenenti acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 20 mg per unità di somministrazione.</p>
31) Immunostimolanti.	31) Immunostimolanti.
32) I medicinali veterinari prescritti ad animali da compagnia e per essi indicati in modo esclusivo, ad eccezione di quelli riportati all'ultimo periodo del punto 18) della Tabella N. 5. Il Ministero della salute può espressamente autorizzare alcuni chemioterapici, antibiotici ed antiparassitari orali qualora siano destinati al trattamento di animali di allevamenti a carattere familiare che producono per autoconsumo.	32) I medicinali veterinari prescritti ad animali da compagnia e per essi indicati in modo esclusivo, ad eccezione di quelli riportati all'ultimo periodo del punto 18) della Tabella N. 5. Il Ministero della salute può espressamente autorizzare alcuni chemioterapici, antibiotici ed antiparassitari orali qualora siano destinati al trattamento di animali di allevamenti a carattere familiare che producono per autoconsumo.
33) Medicinali usati nella disfunzione dell'erezione.	33) Medicinali usati nella disfunzione dell'erezione erettile.
34) Tutti i nuovi prodotti introdotti in terapia fatta salva ogni determinazione del Ministero della salute.	34) Tutti i nuovi prodotti introdotti in terapia fatta salva ogni determinazione del Ministero della salute dell'Autorità competente.
<p>NOTE:</p> <p>È comunque subordinata a presentazione obbligatoria della ricetta medica la vendita dei medicinali per i quali il Ministero della Salute faccia obbligo di riportare sulle etichette la scritta "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica".</p> <p>Il Ministro della salute potrà ammettere alla vendita senza ricetta medica preparazioni medicinali appartenenti alle categorie elencate, qualora per dose unitaria, quantità contenuta nella singola confezione, natura del medicinale e modalità d'uso, non risultino pericolose.</p>	<p>NOTE:</p> <p>È comunque subordinata a presentazione obbligatoria della ricetta medica la vendita dei medicinali per i quali il Ministero della Salute l'Autorità competente faccia obbligo di riportare sulle etichette la scritta "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica".</p> <p>Il Ministro della salute L'Autorità competente potrà ammettere alla vendita senza ricetta medica preparazioni medicinali appartenenti alle categorie elencate, qualora per dose unitaria, quantità contenuta nella singola confezione, natura del medicinale e modalità d'uso, non risultino pericolose.</p> <p>Sono altresì esentati dalla vendita dietro presentazione di ricetta medica i preparati officinali allestiti in farmacia che contengano una quantità per dose e per confezione di principio attivo uguale o inferiore a quella del medicinale</p>

I preparati magistrali a base di principi attivi contenuti in medicinali di origine industriale e soggetti a ricetta limitativa secondo gli artt. 92, 93 e 94 del DLvo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modifiche possono essere allestiti solo alle condizioni previste in sede di AIC per i medicinali industriali corrispondenti.

ANNOTAZIONI - La ripetibilità della vendita dei medicinali, soggetti all'obbligo di ricetta medica, è consentita, salvo diversa indicazione del medico, per un periodo non superiore a sei mesi a partire dalla data di compilazione della ricetta e comunque per non più di dieci volte, ad esclusione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui alla Tabella II, sez. E della tabella 7, per i quali la ripetibilità della vendita è consentita per un periodo non superiore a trenta giorni e complessivamente per non più di tre volte.

L'indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiore all'unità esclude la ripetibilità della ricetta. Il farmacista deve conservare per sei mesi copia della ricetta quando prescrive un preparato magistrale o officinale.

industriale esentato in sede di AIC ad eccezione di quelli che sono soggetti alla Legge 14.12.2000, n. 376, e successive modificazioni.

I preparati magistrali a base di principi attivi che non siano riconducibili ad una categoria terapeutica presente in tabella, ma per i quali esista un equivalente medicinale industriale autorizzato ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni, devono essere dispensati alle medesime condizioni previste per lo stesso medicinale autorizzato.

ANNOTAZIONI - La ripetibilità della vendita dei medicinali per uso umano, soggetti all'obbligo di ricetta medica, è consentita, salvo diversa indicazione del medico, per un periodo non superiore a sei mesi a partire dal giorno successivo alla data di compilazione della ricetta e comunque per non più di dieci volte, ad esclusione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui alla Tabella dei Medicinali, Sez. E, per i quali la ripetibilità della vendita è consentita per un periodo non superiore a trenta giorni a partire dal giorno successivo alla data di compilazione della ricetta e complessivamente per non più di tre volte (DM 7 agosto 2006).

L'indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiore all'unità esclude la ripetibilità della ricetta. Il farmacista deve conservare per sei mesi copia della ricetta quando prescrive un preparato magistrale o officinale.

Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana:**Tabella n. 5 Elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta e da ritirare dal farmacista**

(Art. 124, lettera b, del TULS approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con Legge 7 novembre 1942, n. 1528; Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche, artt. 89 e 143 Decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 e successive modifiche e integrazioni Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193).

➤ Con il D.M. del 17 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno – Suppl. Ordinario. n. 27, il Ministero della Salute ha disposto la revisione della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana.

➤ Si evidenziano in giallo le principali modifiche della Tabella n. 5

VECCHIA VERSIONE	NUOVA VERSIONE
1) Medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope indicate nella Tabella II, sez. B, C, della Tabella 7 approvata con decreto ministeriale, in applicazione al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche.	1) Medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope indicate nella Tabella dei Medicinali , sez. B, C, D approvata con decreto ministeriale, in applicazione al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche.
2) Anoressizzanti (1) .	2) Anoressizzanti (1) .
3) Medicinali per uso parenterale a base di benzodiazepine e derivati della fenotiazina e dell'aloperidolo.	3) Medicinali per uso parenterale a base di benzodiazepine e derivati della fenotiazina e dell'aloperidolo.
4) Inibitori della monoaminossidasi a base di tranilcipromina; medicinali a base di veralipride , clozapina, e medicinali antidemenza anticolinesterasici.	4) Inibitori della monoaminossidasi a base di tranilcipromina; medicinali a base di veralipride , clozapina, e medicinali antidemenza anticolinesterasici.
5) Curarici e anestetici generali. Anestetici locali, escluse le preparazioni per applicazione cutanea, non oftalmiche.	5) Curarici e anestetici generali. Anestetici locali, escluse le preparazioni per applicazione cutanea, non oftalmiche.
6) Alprostadil soluzione iniettabile.	6) Alprostadil soluzione iniettabile.
7) Citostatici. Immunosoppressori.	7) Citostatici. Immunosoppressori.
8) Anabolizzanti.	8) Anabolizzanti, ad eccezione del nandrolone che è soggetto a prescrizione speciale con ricetta medica a ricalco.
9) Medicinali a base di fenilbutazone, ossifenbutazone , nimesulide, tramadolo, escluse le preparazioni per applicazione cutanea.	9) Medicinali a base di fenilbutazone, ossifenbutazone , nimesulide, tramadolo, escluse le preparazioni per applicazione cutanea.
10) Tutti i medicinali a base di estrogeni, progestinici, soli od associati, ciproterone, danazolo; inibitori della prolattina a base di cabergolina.	10) Tutti i medicinali a base di estrogeni, progestinici, soli od associati, ciproterone, danazolo; inibitori della prolattina a base di cabergolina; sono esclusi i preparati per la contraccezione di emergenza a base di levonorgestrel e ulipristal destinate a maggiori di anni 18 che possono essere esitate senza ricetta medica.
11) Vaccini delle epatiti.	11) Vaccini delle epatiti.
12) Medicinali a base di cisapride .	12) Medicinali a base di ketorolac .
13) Medicinali a base di epoietine.	13) Medicinali a base di epoietine.

14) Medicinali a base di ticlopidina e di floctafenina.	14) Medicinali a base di ticlopidina e floctafenina.
15) Medicinali a base di isotretinoina ed etretinato esclusi quelli per applicazione cutanea.	15) Medicinali a base di isotretinoina ed acitretina esclusi quelli per applicazione cutanea.
16) I preparati magistrali a base delle sostanze incluse nelle classi farmacologiche della Legge 14.12.2000, n. 376 e successive modifiche, integrazioni e decreti correlati, tranne quelli per i quali la legge prevede ricetta ripetibile.	16) I preparati magistrali a base delle sostanze incluse nelle classi farmacologiche della Legge 14.12.2000, n. 376 e successive modifiche, integrazioni e decreti correlati, tranne quelli per i quali la legge prevede ricetta ripetibile.
	17) I medicinali per uso umano prescritti per indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate secondo gli articoli 3 e 5 del DL 17 febbraio 1998, n. 23 coordinato con il testo della Legge 8 aprile 1998, n. 94.
17) I medicinali veterinari indicati anche, o esclusivamente, per animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo che, in relazione alle categorie terapeutiche previste nel decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni, riportino sulla confezione la dicitura "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria in triplice copia non ripetibile"; i medicinali prescritti dal medico veterinario per le somministrazioni ad animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo secondo le condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche e integrazioni.	18) I medicinali veterinari indicati anche, o esclusivamente, per animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo che, in relazione alle categorie terapeutiche previste nel decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni, riportino sulla confezione la dicitura "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria in triplice copia non ripetibile"; i medicinali prescritti dal medico veterinario per le somministrazioni ad animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo secondo le condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche e integrazioni.
18) I medicinali veterinari indicati per animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo, per i quali non è richiesta la ricetta in triplice copia, come previsto al punto 17) della presente tabella; i medicinali veterinari omeopatici autorizzati con procedura semplificata secondo l'art. 20 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modificazioni e integrazioni; i medicinali veterinari autorizzati solo per animali da compagnia che riportino sulla confezione la dicitura "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria non ripetibile".	19) I medicinali veterinari indicati per animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo, per i quali non è richiesta la ricetta in triplice copia, come previsto al punto 18) della presente tabella; i medicinali veterinari omeopatici autorizzati con procedura semplificata secondo l'art. 20 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modificazioni e integrazioni; i medicinali veterinari autorizzati solo per animali da compagnia che riportino sulla confezione la dicitura "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria non ripetibile".
19) I medicinali per uso umano prescritti dal medico veterinario per la somministrazione ad animali da compagnia secondo le condizioni previste dall'art. 10, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni.	20) I medicinali per uso umano prescritti dal medico veterinario per la somministrazione ad animali da compagnia secondo le condizioni previste dall'art. 10, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni.
20) I preparati magistrali prescritti ad animali destinati alla produzione di	21) I preparati magistrali prescritti ad animali destinati alla produzione di

alimenti per l'uomo sono soggetti alle disposizioni previste dal primo periodo del punto 17) della presente tabella; quelli destinati ad animali da compagnia al punto 18) della presente tabella.

NOTE:

Per l'acquisto, la detenzione, la vendita e le operazioni di documentazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e loro preparazioni indicate nella **Tabella II sez. A della Tabella 7**, approvata con decreto ministeriale, in applicazione degli articoli 13 e 14 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche, vanno rispettate le disposizioni della legge medesima e delle successive integrazioni e modifiche **introdotte con la legge 8 febbraio 2001, n.12.**

È comunque subordinata a presentazione obbligatoria della ricetta medica da rinnovare volta per volta, da ritirare da parte del farmacista, la vendita dei medicinali soggetti ad autorizzazione all'immissione in commercio per i quali **il Ministero della salute** faccia obbligo di riportare sulle etichette la dicitura "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta" o dizione analoga.

Con decreto del Ministro della salute possono essere stabilite, nel rispetto di direttive e raccomandazioni della Comunità Europea, condizioni e prescrizioni di carattere generale relative a tutti i medicinali o a particolari gruppi di essi, ivi comprese disposizioni sull'etichettatura e sul confezionamento dei medicinali e sulle modalità di prescrizione e di impiego.

Il Ministro della salute può vietare l'utilizzazione di medicinali, anche preparati in farmacia, ritenuti pericolosi per la salute pubblica.

La ricetta medica da rinnovare volta per volta (non ripetibile), relativa ai medicinali soggetti ad autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche, ha validità limitata a trenta giorni e deve essere ritirata dal farmacista che è tenuto a conservarla per sei mesi e quindi a distruggerla per evitare l'accesso di terzi ai dati in essa contenuti ai

alimenti per l'uomo sono soggetti alle disposizioni previste dal primo periodo del punto 18) della presente tabella; quelli destinati ad animali da compagnia al punto 19) della presente tabella.

NOTE:

Per l'acquisto, la detenzione, la vendita e le operazioni di documentazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e loro preparazioni indicate nella **Tabella dei Medicinali, sez. A** approvata con decreto ministeriale, in applicazione degli articoli 13 e 14 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche, vanno rispettate le disposizioni della legge medesima e delle successive integrazioni e modifiche **introdotte con la legge 8 febbraio 2001, n.12.**

È comunque subordinata a presentazione obbligatoria della ricetta medica da rinnovare volta per volta, da ritirare da parte del farmacista, la vendita dei medicinali soggetti ad autorizzazione all'immissione in commercio per i quali **l'Autorità competente** faccia obbligo di riportare sulle etichette la dicitura "*Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta*" o dizione analoga.

Con decreto del Ministro della salute possono essere stabilite, nel rispetto di direttive e raccomandazioni della Comunità Europea, condizioni e prescrizioni di carattere generale relative a tutti i medicinali o a particolari gruppi di essi, ivi comprese disposizioni sull'etichettatura e sul confezionamento dei medicinali e sulle modalità di prescrizione e di impiego.

Il Ministro della salute può vietare l'utilizzazione di medicinali, anche preparati in farmacia, ritenuti pericolosi per la salute pubblica, **senza che ciò comporti differenziazione tra il medicinale di origine industriale e il preparato magistrale.**

La ricetta medica da rinnovare volta per volta (non ripetibile), relativa ai medicinali soggetti ad autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche, ha validità limitata a trenta giorni **escluso il giorno di emissione** e deve essere ritirata dal farmacista che è tenuto a conservarla per sei mesi **dalla data di spedizione** e quindi a distruggerla per

sensi del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282, qualora non la consegna all'Autorità competente per il rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale; la ricetta priva del nome e cognome del paziente o del suo codice fiscale (o delle sole iniziali, nei casi in cui disposizioni di carattere speciale esigano la riservatezza dei trattamenti), della data e della firma del medico non ha validità. In ogni altro caso la ricetta non ripetibile ha validità limitata a trenta giorni.

Il farmacista deve conservare per almeno sei mesi dalla data di spedizione le ricette non ripetibili relative ai preparati magistrali e officinali. Nel caso di ricette contenenti sostanze soggette alla Legge 14.12.2000, n. 376, i sei mesi decorrono a partire dal 31 gennaio dell'anno in cui viene effettuata la trasmissione dei dati al Ministero della salute.

Per la documentazione delle ricette veterinarie il farmacista è tenuto, in base al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni, a conservare per cinque anni la copia della ricetta medica veterinaria in triplice copia, la cui validità massima è di dieci giorni lavorativi dalla data di emissione, di cui al punto 17) della presente tabella e per sei mesi le ricette non ripetibili di cui ai punti 18) e 19) della presente tabella.

evitare l'accesso di terzi ai dati in essa contenuti ai sensi del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282, qualora non la consegna all'Autorità competente per il rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale; la ricetta priva del nome e cognome del paziente o del suo codice fiscale (o delle sole iniziali, nei casi in cui disposizioni di carattere speciale esigano la riservatezza dei trattamenti), della data e della firma del medico non ha validità. In ogni altro caso la ricetta non ripetibile ha validità limitata a trenta giorni.

Il farmacista deve conservare per almeno sei mesi dalla data di spedizione le ricette non ripetibili relative ai preparati magistrali e officinali. Nel caso di ricette contenenti sostanze soggette alla Legge 14.12.2000, n. 376, i sei mesi decorrono a partire dal 31 gennaio dell'anno in cui viene effettuata la trasmissione dei dati al Ministero della salute.

Per la documentazione delle ricette veterinarie il farmacista è tenuto, in base al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni, a conservare per cinque anni la copia della ricetta medica veterinaria in triplice copia, la cui validità massima è di dieci giorni lavorativi dalla data di emissione, di cui al punto 18) della presente tabella e per sei mesi le ricette non ripetibili di cui ai punti 19) e 20) della presente tabella.

I preparati magistrali a base di principi attivi che non siano riconducibili ad una categoria terapeutica presente in tabella, ma per i quali esista un equivalente medicinale industriale autorizzato ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni, devono essere dispensati alle medesime condizioni previste per lo stesso medicinale autorizzato.

I medici veterinari, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente, possono prescrivere medicinali ad uso umano soggetti a ricetta limitativa, di cui sopra, dietro presentazione di ricetta non ripetibile in triplice copia, per approvvigionamento per scorta, e tali medicinali possono essere somministrati esclusivamente dal veterinario all'animale in cura (art. 84 del DLvo 193/06 e successive modifiche).

(1) La dispensazione da parte dei farmacisti di preparazioni magistrali contenenti fentermina, mazindolo, norpseudoefedrina, fenbutrazato, fendimetrazina, amfepramone (dietilpropione) propilxedrina da sole o in associazione è stata vietata dal DM San. Del 24 gennaio 2000. Precedentemente, l'allestimento di preparazioni contenenti fendimetrazina e amfepramone (dietilpropione), da sole o in associazione era disciplinata dalle disposizioni previste per le specialità medicinali dagli articoli 2, 3 comma 2, e dall'art. 4 del Decreto 18 settembre 1997, Divieti e limitazioni nella prescrizione e preparazione dei medicinali anoressizzanti ad azione centrale, e per un quantitativo comunque non superiore a quello necessario per trenta giorni di terapia (art. 1 del Decreto del Ministro della Sanità del 30 ottobre 1998); è anche obbligatoria, per la prescrizione di medicinali a base delle sostanze citate, l'adozione da parte di specialisti di un piano generale di trattamento nel cui ambito sono circoscritte le prescrizioni da parte dei medici di medicina generale.

Il piano generale di trattamento deve recare le seguenti informazioni:

- nome, cognome del paziente e data di compilazione;
- indicazione del nome e della confezione del preparato magistrale;
- dichiarazione del medico, sotto propria responsabilità, che all'inizio del trattamento l'indice di massa corporea del paziente era maggiore o uguale a 30 kg/m²;
- dose giornaliera del farmaco e durata della terapia, che non può in nessun caso superare i tre mesi;
- nome, cognome, indirizzo e firma del medico con indicazione della specializzazione posseduta (esclusivamente: scienza dell'alimentazione, endocrinologia e malattie del ricambio, diabetologia, medicina interna).

Il farmacista poteva dispensare il preparato magistrale prescritto in quantità comunque non superiore al fabbisogno di trenta giorni di terapia per la prima spedizione su ricetta redatta dallo specialista o dal medico curante e presentata insieme al piano generale di trattamento. Nelle successive

(1) Le preparazioni galeniche a scopo dimagrante devono rispettare la normativa vigente

spedizioni il farmacista può dispensare il preparato magistrale per un fabbisogno non superiore a trenta giorni; non può dispensare un altro preparato qualora non sia intercorso il periodo previsto per l'assunzione delle unità posologiche relative all'ultima confezione dispensata. Non erano spedibili ricette non accompagnate dal piano generale di trattamento; all'atto di ogni spedizione il farmacista vi appone timbro, data e prezzo di cessione riconsegnandolo al paziente. Non sono spedibili ricette redatte dopo la scadenza del piano generale di trattamento o comunque dopo tre mesi dalla data di compilazione.

MEMO

**Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana:
Tabella n. 6 Apparecchi ed utensili obbligatori in farmacia**

(Art. 34, secondo comma e art. 44 del Regolamento per il Servizio Farmaceutico R.D. 30 settembre 1938, n. 1706)

➤ Con il D.M. del 17 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno – Suppl. Ordinario. n. 27, il Ministero della Salute ha disposto la revisione della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana.

➤ Si evidenziano in giallo le principali modifiche della Tabella n. 6

VECCHIA VERSIONE	NUOVA VERSIONE
1) Bilancia sensibile al mg (divisione reale (d) della scala = 0,001 g) della portata di almeno 500 g o in alternativa due distinte bilance, l'una sensibile al mg (d= 0,001 g) della portata di almeno 50 g e l'altra sensibile a 0,50 g (d= 0,50 g) della portata di almeno 2 kg.	1) Bilancia sensibile a 1 mg della portata di almeno 500 g o in alternativa due distinte bilance, l'una sensibile a 1 mg della portata di almeno 50 g e l'altra sensibile a 0,50 g della portata di almeno 2 kg.
2) Bagno maria od altra apparecchiatura idonea ad assicurare, nel riscaldamento, temperature fino a 100 °C.	2) Bagno maria od altra apparecchiatura idonea ad assicurare, nel riscaldamento, temperature fino a 100 °C.
3) Armadio frigorifero in grado di assicurare le corrette condizioni di conservazione, compresi i limiti di temperatura quando previsti.	3) Armadio frigorifero in grado di assicurare le corrette condizioni di conservazione, compresi i limiti di temperatura quando previsti.
4) Apparecchio per il punto di fusione.	4) Apparecchio per il punto di fusione.
5) Alcoolometro centesimale.	5) Alcoolometro centesimale.
6) Corredo di vetreria chimica comune e graduata, sufficiente alla esecuzione delle preparazioni.	5) Corredo di vetreria chimica comune e graduata, sufficiente alla esecuzione delle preparazioni.
7) Percolatore - Concentratore a vuoto(1).	6) Percolatore - Concentratore a vuoto(1).
8) Incapsulatrice(2).	7) Incapsulatrice(2).
9) Comprimitrice(3).	8) Comprimitrice(3).
10) Sistema di aspirazione per polveri(4).	9) Sistema di aspirazione per polveri(4).
11) Stampi o valve in plastica per ovuli e supposte(5).	10) Stampi o valve in plastica per ovuli e supposte(5).
	11) Strumentazione e dispositivi necessari a garantire la sterilità delle preparazioni (6).
Oltre agli apparecchi elencati, le farmacie devono essere fornite di tutti gli apparecchi, utensili, materiali, prodotti e reattivi adeguati al numero ed alla natura delle preparazioni abitualmente eseguite e di idonee apparecchiature per il loro controllo da effettuare secondo le indicazioni della Farmacopea. Le farmacie che eseguono preparazioni iniettabili devono essere corredate anche del materiale, dell'attrezzatura e	Oltre agli apparecchi elencati, le farmacie devono essere fornite di tutti gli apparecchi, utensili, materiali, prodotti e reattivi adeguati al numero ed alla natura delle preparazioni abitualmente eseguite e di idonee apparecchiature per il loro controllo da effettuare secondo le indicazioni della Farmacopea. Le farmacie che eseguono preparazioni iniettabili devono essere corredate anche del materiale, dell'attrezzatura e

dell'apparecchiatura indispensabili alla preparazione di questa forma farmaceutica.

NOTE:

(1) Obbligatorie per le farmacie che preparano estratti. Devono essere di materiale e dimensioni adeguate al volume ed al carattere delle preparazioni da eseguire.

(2) Obbligatoria per le farmacie che preparano capsule.

(3) Obbligatoria per le farmacie che preparano compresse.

(4) Obbligatorie per le farmacie che preparano compresse, capsule, tisane, o bustine.

(5) Obbligatorie per le farmacie che preparano supposte e/o ovuli.

dell'apparecchiatura indispensabili alla preparazione di questa forma farmaceutica.

NOTE:

(1) Obbligatorie per le farmacie che preparano estratti. Devono essere di materiale e dimensioni adeguate al volume ed al carattere delle preparazioni da eseguire.

(2) Obbligatoria per le farmacie che preparano capsule.

(3) Obbligatoria per le farmacie che preparano compresse.

(4) Obbligatorie per le farmacie che preparano compresse, capsule, tisane, o bustine.

(5) Obbligatorie per le farmacie che preparano supposte e/o ovuli.

(6) Per le farmacie che eseguono preparazioni sterili.

NOTA BENE: nella vecchia versione della Tabella n. 6 al punto 5 era presente **l'Alcoolometro centesimale**, non riproposto nella nuova versione. Il D.M. del 17 maggio 2018 ha, inoltre, inserito tra gli apparecchi e gli utensili obbligatori in farmacia **Strumentazione e dispositivi necessari a garantire la sterilità delle preparazioni.**